

COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO

STATUTO

Delibera n. 10 DEL 27/6/2003.

PRINCIPI FONDAMENTALI

TITOLO I: IL COMUNE

ART 1.

DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

Il Comune di Tramonti di Sotto, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Della sua autonomia si avvale per il proseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello stato, della Regione e del presente Statuto.

ART 2.

SEDE , TERRITORIO, STEMMA

Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Tramonti di Sotto.

Il territorio del Comune ha un estensione di Kmq. 85,10 ed è così delimitato:

a nord confina con il Comune di Tramonti di Sopra, di Socchieve, di Perone, a ovest confina con il Comune di Tramonti di Sopra a sud con i Comuni di Castelnovo, Travesio, Meduno ed a est con i Comuni di Vito D'Asio e Clauzzetto ed è

considerato ai sensi della legge 25.07.1952, n.991 e della Legge 3.12.1971, n.1102 territorio interamente montano.

Il Comune ha un proprio Gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso descritti come appresso :

STEMMA: D'argento alla pianta di faggio fogliata di verde, nodrita sulla cima centrale di un monte all'italiana pure di verde poggiato su una fascia abbassata d'azzurro.

GONFALONE: Drappo di colore verde, ricamato ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Tramonti di Sotto. Le parti di metallo e di cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto verde, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta a nastri tricolori dai colori nazionali frangiati di argento.

ART. 3

FINALITA' E COMPITI

Il Comune rappresenta l'intera popolazione sul territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi.

Favorisce e promuove lo sviluppo e del progresso civile, sociale ed economico garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alla attività amministrativa.

Nell'ambito delle competenze assegnate dalle Leggi Statali e Regionali, anche in collaborazione con la Comunità Montana e con gli altri Enti Pubblici attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel nostro territorio montano.

In particolare difende e valorizza il concetto di famiglia, punto di riferimento di ogni Comunità Sociale e, con essa, vuol riscoprire i valori umani che sono parte intrinseca della famiglia stessa e quindi presupposti essenziali per

una Comunità o Società che vuol conoscere idealmente nel progresso sociale, economico e culturale.

Attua iniziative ed azioni che favoriscono l'applicabilità di tutti i principi e diritti, alle pari opportunità, tra uomo e donna, bambino ed anziano senza distinzioni di razze e religioni.

Il Comune riconosce altresì che, elemento fondamentale per democratica partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali.

A tal fine promuove e cura con mezzi idonei, l'organizzazione di incontri, convegni, mostre, stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione e la cittadinanza.

Nell'ambito della dimensione Europea il Comune si attiva per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio comune secondo quanto contenuto nella "Convenzione relativa alla carta europea dell'autonomia locale" firmato a Strasburgo e ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n.439.

In questo concetto di salvaguardia e promozione di ideali e principi che sono il patrimonio comune, l'Amministrazione Comunale presta particolare attenzione e solidarietà ai propri emigranti che, nell'immediato dopo guerra, per situazioni contingenti, hanno dovuto abbandonare gli affetti più cari, per cercare altrove u po' di fortuna e non solo negli Stati Europei ma anche in altre Nazioni o Stati del mondo intero.

Questa solidarietà ed attenzione il Comune oggi la esprime agli immigrati di Nazionalità diverse che, nello stesso stato del bisogno, chiedono aiuto, collaborazione e ospitalità al popolo italiano.

Nello stesso tempo il Comune tutela e veglia affinché incontrollate immigrazioni non alterino o modifichino il naturale rapporto esistente tra popolazione e la sua tradizione nel rispetto della cultura locale.

ART. 4

GARANZIA ALL'ASSISTENZA SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE

Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Sostiene la realizzazione di un sistema globale di sicurezza sociale e di tutela delle persone anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato.

Riconosce il diritto delle persone handicappate ad aver tutela nell'ambito dell'attività amministrativa, si attiva affinché il suo operato segua l'osservanza delle norme in materia ed in particolare della legge 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Demanda ad apposito Regolamento la disciplina delle forme di intervento assegnatagli da specifiche normative in vigore.

ART. 5

TUTELA E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Il Comune promuove e favorisce lo sviluppo economico della propria Comunità nella forma Industriale, Artigianale, Commerciale ed imprenditoriale in generale.

A tal fin e coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo per garantire una migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato sostenendo iniziative atte a stimolare l'attività e adotta iniziative e provvedimenti per uno sviluppo e potenziamento di ogni attività imprenditoriale locale.

Sviluppa le attività turistiche e promuove l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e recettivi avvalendosi anche della collaborazione di forme locali di volontariato e delle Associazioni di categoria.

ART. 6

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE STORICO ED ARTISTICO

Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente montano riconoscendone l'alto valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale, attuando piano di difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.

ART. 7

PROMOZIONE DELL'ACULTURA – SPORT E TEMPO LIBERO

Il Comune promuove ed incoraggia la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

Il Comune assume in particolare la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana, quale principio fondamentale di specialità e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione, secondo le modalità previste dalla Legge.

Garantisce lo sport dilettantistico e altre forme di attività sociali e giovanili.

Per il raggiungimento delle citate finalità il comune favorisce la formazione e il mantenimento di organismi ed Associazioni locali per la difesa dagli incendi boschivi, dalla protezione civile, culturali, bandistiche, corali, teatrali, ricreative e sportive.

Il Comune riconosce le Pro Loco e le Associazioni tra le stesse come strumento di promozione dell'attività turistica di base, pertanto come l'Ente di riferimento tecnico in materia; ne sostiene e favorisce le attività assicurando l'uso agevolato di strutture, servizi ed impianti anche mediante apposite convenzioni.

Promuove il mantenimento di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ad Organismi ed associazioni, a sensi dell'art. 7 comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

I modi di utilizzo delle strutture saranno disciplinati ad apposito regolamento.

ART. 8

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE

In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1990, n.142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti di programmazione.

Finalità queste che hanno come unico obiettivo il superamento degli equilibri economici, sociali, culturali ed ambientali presenti nella nostra Comunità garantendo quindi una migliore qualità di vita.

Per la determinazione degli obiettivi, con piani e programmi, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo di competenza, l'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali, sportive e ricreative di volontariato, operanti sul territorio.

ART. 9

SVILUPPO DEL TURISMO, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, ZOOTECNICA – COMMERCIO

Il Comune, conscio della marginalità economica del proprio territorio riconosce a questi settori una valida prospettiva per la comunità locale.

In particolare, per ogni singolo settore, in sintonia con la Comunità Montana. La Provincia e la Regione, verranno sostenuti progetti e di iniziative, con l'ausilio si esperti, per consolidare e promuovere ogni valida iniziativa tendente allo sviluppo economico del territorio comunale.

ART. 10

ASPETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali con particolare riferimento alla viabilità comunale ed extracomunale, degli impianti turistici e commerciali, artigianali ed industriali nella salvaguardia e nel rispetto dell'ambiente in sintonia con la connotazione del tessuto urbanistico sociale.

Predisporre la relativa realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e la priorità.

Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di calamità naturali con il supporto della locale squadra di Protezione Civile.

ART. 11

TUTELA DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Il Comune concorre a garantire, nell'ambiente delle sue competenze, il diritto allo studio, operando con idonei strumenti ed iniziative onde sostenere e sviluppare le strutture e le attività dedite a tale finalità.

In particolare, verranno tutelate e sostenute le strutture scolastiche esistenti gestite in Consorzio con il Comune di Tramonti di Sopra.

Promuove incontri con le Istituzioni Scolastiche e di rappresentanti dei genitori facenti parte dei Consigli di Classe o di Istituti per una maggiore efficienza di tali iniziative volte al raggiungimento di obiettivi sempre più mirati nel settore dell'istruzione scolastica.

PARTE STRUTTURALE

TITOLO I: GLI ORGANI ELETTIVI

ART. 12

ORGANI ELETTIVI

Sono gli organi elettivi del Comune: Il Consiglio, La Giunta, Il Sindaco.

CAPO I°: IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia politico-amministrativa.

Esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alla modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, proseguendo il raccordo con la programmazione della Comunità Montana, provinciale, regionale e statale nell'esclusivo interesse economico-sociale e culturale dell'intera e propria comunità, ispirando la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 14

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.

Il Consiglio dura comunque in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad ottenere gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 15

COMPETENZE

Le competenze del Consiglio sono stabilite dalla legge.

ART. 16

PRIMA ADUNANZA

La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla presa d'atto della nomina degli Assessori effettuata con apposito atto del Sindaco, nonché alla presa d'atto del programma amministrativo proposto dal Sindaco.

La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Sindaco neoeletto.

La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause si discute.

ART. 17

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.

Esso si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno:

- Per l'approvazione del bilancio di previsione;
- Per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;

Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziative del Sindaco;
- b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;

Nei casi in cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è prevenuta la richiesta.

In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di 1° Convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

ART. 18

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE E VISIONE ATTI

L'avviso di convocazione. Con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la 1° Adunanza e notificato dal Messo Comunale a domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza per le sessioni ordinarie;
- b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza per le sessioni straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

Gli atti del Consiglio Comunale, convocato ai sensi della lett. a) sono depositati presso la Segreteria Comunale, ed a disposizione dei Consiglieri almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza.

ART. 19

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.

Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta in prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

ART. 20

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Non si commutano fra i votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e nulle.

Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

I verbali sono redatti a cura del Segretario Comunale e vengono da lui sottoscritti unitamente al Presidente. Gli stessi sono approvati dal Consiglio di norma nella seduta successiva. In tale sede possono essere apportate modifiche ed integrazioni che non alterino la sostanza dell'atto. La mancata approvazione dei verbali non comporta l'invalidità dei precedenti. In caso di assenza o di inadempimento legale del Segretario le sue funzioni possono essere assunte da un Consigliere designato dal Presidente. Le autentiche delle copie dei verbali sono effettuate dal Segretario Comunale senza necessità di apposizione del visto del Sindaco.

ART. 21

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Alle sedute del Consiglio Comunale possono partecipare, senza diritto di voto, gli assessori esterni componenti della Giunta,

ATR. 22

FORME DI VOTAZIONE

Le votazioni hanno luogo con voto palese tranne nel caso in cui esse riguardino cose inerenti specifiche persone o nomine di persone in seno ad organi, organismi, commissioni o Enti.

ART. 23

COMMISSIONI CONSILIARI

Per il miglior esercizio delle sue funzioni il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno in base alle liste presenti nella competizione elettorale e salvaguardano la rappresentanza con almeno un membro per ciascuna lista. Nella prima delibera di nomina, il Consiglio determina con particolarezza i criteri di nomina, assunta per voto segreto, nonché le entità di rappresentanza per lista.

Le Commissioni, distinte in permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori di apposito Regolamento.

Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto.

Alle Commissioni Consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

CAPO II° : CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 24

FUNZIONI

I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabilite rispettivamente dai Regolamenti e dalla Legge.

Hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento.

Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'Ente, con esclusione di incarichi e/o deleghe che importino la sottoscrizione di atti a rilevanza esterna.

I capigruppo consiliari, così come individuati in senso ai rispettivi gruppi, esprimono il proprio parere al sindaco sulle nomine dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune, effettuate dalle stesse quando il Consiglio non provvede.

Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e informazioni in loro possesso.

Sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente previsti dalla Legge.

I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno. tranne nei casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per la Legge.

I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

ART. 25

GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri comunali possono costituirsi ove possibile in Gruppi Consiliari e potranno avvalersi degli Uffici delle strutture dell'ente per lo svolgimento

della propria attività a norma di regolamento, Detta attività non dovrà constatare il normale funzionamento degli Uffici.

ART. 26

CONSIGLIERE ANZIANO

Il Consigliere anziano è il consigliere comunale che ha riportato più voti al momento dell'elezione del Consiglio.

ART. 27

DECADENZA

Si ha decadenza della carica di Consigliere Comunale:

- per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla Legge;
- per mandato intervento, senza giustificati motivi, ad un'intera sessione ordinaria, oppure per mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre sedute Consiliari consecutive, siano esse ordinarie o straordinarie.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale e può essere pronunciata d'ufficio, promossa dal Prefetto o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

I Consiglieri decaduti vengono surrogati a norma di Legge

ART. 28

DIMISSONI

Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere di rinuncia alla carica, indirizzata al Sindaco, il quale provvederà a comunicarle al Consiglio Comunale.

Le dimissioni sono irrevocabili dal momento della loro presentazione al consiglio e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio medesimo la relativa surrogazione.

I Consiglieri dimissionari vengono surrogati a norma di Legge.

CAPO III° : GIUNTA MUNICIPALE

ART. 29

COMPOSOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero da due a quattro Assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco. Detti Assessori debbono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati di requisiti di eleggibilità e compatibilità in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 29/BIS

NORMA TRANSITORIA

La previsione relativa al numero degli Assessori troverà applicazione a decorrere dalla prossima tornata amministrativa.

ART. 30

NOMINA E FUNZIONAMENTO

1) Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

- 2) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'Ordine del Giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
- 3) Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
- 4) Le sedute sono valide se è presente almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Spetta al Regolamento concernente il funzionamento della Giunta comunale secondo i principi stabiliti dallo statuto fissare il quorum specifico che può essere pari o superiore a quello fissato dalla Legge.
- 5) Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici e funzionari inviati da chi presiede a riferire su particolari problemi. Le deliberazioni di Giunta vengono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale verbalizzante.

Le autentiche delle copie dei verbali sono effettuate dal Segretario comunale.

ART. 31

COMPETENZE

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie atti che, ai sensi di Legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei Servizi comunali.
- 2) La Giunta opera in modo collegiale, da autorizzazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
- 3) La Giunta in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i Regolamenti;
 - b) approva i Progetti, i Programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti del Bilancio e che non siano riservati dalla Legge o dal Regolamento di contabilità dei Responsabili dei Servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Responsabile del Servizio interessato;
 - e) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Responsabile dei Servizi;
 - f) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

- g) la Giunta nomina e revoca il Direttore Generale qualora le funzioni non siano state attribuite dal Sindaco al Segretario Comunale;
- h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
- i) fissa la data di convocazione dei Comizi per i Referendum e costituisce l'Ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- j) esercita previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ed altro organo;
- k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali dell'Ente;
- m) fissa ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard, ed i carichi funzionali di lavoro per le misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale;
- n) determina, sentito il Revisore dei Conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio.

ART. 32

DECADENZA

1. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro e con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi;
2. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 33

REVOCA

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

CAPO IV - IL SINDACO

ART. 34

ELEZIONE E DURATA IN CARICA

Il Sindaco è eletto direttamente dagli elettori del Comune e dura in carica quattro anni.

ART. 35

COMPETENZE

Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, nella prima seduta dopo l'elezione, da convocarsi entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, nomina e revoca degli assessori comunali, sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei servizi nonché alla esecuzione degli atti.

Svolge inoltre i seguenti compiti:

PUNTO 1)

ATTRIBUZIONI DI CAPO DI GOVERNO LOCALE

- a)- ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto.
- b)- ha la direzione unitaria e del coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.
- c)- Provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 36, comma 5, della Legge 8 giugno 1990 n. 142, come sostituito con l'articolo 13, del 25 marzo 1993, n. 81, fatta salva la competenza del Consiglio Comunale per la nomina dei propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni al Consiglio stesso espressamente riservata dalla Legge o dagli statuti degli Enti, aziende ed istituzioni stessi;

- d)- coordina e stimola l'attività della Giunta o dei singoli Assessori;
- e)- concorda con la Giunta o gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente e ha facoltà, in modo non vincolante, di rendere edotto il Consiglio alla fine delle sedute, concluso l'ordine del giorno;
- f)- nomina i responsabili degli uffici e attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali;
- g)- convoca i comizi per i referendum consultivi;
- h)- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni ed società cui partecipa il Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi dalla Giunta;
- i)- determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
- l)- coordina gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici e apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche;
- m)- adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal regolamento al Segretario Comunale;
- n)- sovrintende il corpo di Polizia Municipale;
- o)- fa prevenire all'ufficio di Segreteria l'atto di dimissione perché il Consiglio Comunale prenda;
- p)- assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- q)- approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e le relative variazioni;
- r)- adotta ordinanze;
- s)- rilascia certificazioni di vario genere in base alle risultanze degli atti amministrativi comunali;
- t)- riceve le integrazioni e le mozioni discutere in Consiglio comunale e cura che alle interrogazioni sia data risposta entro trenta giorni, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale;

- u)- ha la facoltà di assegnare a ogni Assessore funzioni di amministrazione ordinate per gruppi di materie e con deleghe di firma;
- v)- delle deleghe di cui al comma precedente deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla Legge, nonché adeguate informazioni ai cittadini.

PUNTO 2)

ATTRIBUZIONI DI VIGLIANZA

- 1)- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;
- 2)- promuove di norma tramite il Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività Comunale;
- 3)- Controllo l'attività urbanistica-edilizia direttamente o tramite un Assessore o un Consigliere delegato;
- 4)- compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

PUNTO 3)

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE

- 1)- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale;
- 2)- convoca e presiede se ritenuto opportuno la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- 3)- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da Lui presiedute;
- 4)- propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da Lui presieduta;
- 5)- ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un assessore che assume la qualifica di vicesindaco.

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai compiti attribuitigli dalla Legge.

ART. 36

DECADENZA

Il Sindaco decade nei seguenti casi:

- per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;
- per la perdita della qualità di Consigliere;
- per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla Legge.

TITOLO II : GLI ORGANI BUROCRATICI

CAPO I° : IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 37

IL VICESINDACO

Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o inadempimento.

In caso di assenza congiunta del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni delegate di cui al comma precedente verranno assunte dal rimanente Assessore.

ART. 38

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive deve impartire dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli Uffici.
5. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
6. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio di lavoro interne all'Ente, e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli consiglieri.

7. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale.
8. Egli presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
9. Il Segretario comunale può rogare i contratti dei Comuni nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'Assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.
10. Nel caso venga nominato Direttore Generale dovrà attuare le direttive dell'amministrazione sulla base di specifici

TITOLO III° - UFFICI E SERVIZI

CAPO II° - UFFICI

ART. 39

ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

La struttura organizzativa dell'Ente in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale e gestionale nonché alle proprie dimensioni, si può articolare come segue:

- servizi;
- uffici;

L'organizzazione inerente la suddetta articolazione verrà disciplinata da apposito regolamento organico in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Per obiettivi determinanti e con convenzioni a termine il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazione esterne ad alto contenuto di professionalità.

Il Comune ha uno o più messi nominati dalla Giunta Comunale, che hanno il potere di notificare gli atti esclusivamente nel territorio comunale.

IL MESSO COMUNALE

Il messo è autorizzato a notificare gli atti dell'Amministrazione per cui non siano prescritte speciali formalità; può notificare anche atti di altre Amministra-

zioni che ne facciano richiesta previo il pagamento di un rimborso spesa a favore del Comune che, qualora non fosse già quantificato dalla Legge, viene quantificato dalla Giunta comunale.

I referti del messo fanno fede sino a querela del falso.

Qualora il Comune facesse parte di un Consorzio o fosse convenzionato con altri Enti, il messo è autorizzato a notificare senza la spese di cui al comma 2, gli atti del Consorzio o della convenzione.

CAPO II° - SERVIZI

ART. 40

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici o privati.

I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla Legge.

La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità speciale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri oggetti pubblici e privati.

I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

Ai fini di cui la precedente lettera b) il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

ART. 41

AZIENDA SPECIALE

Nel caso in cui l'Amministratore comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all'azienda speciale procederà nel seguente modo:

- Il Consiglio Comunale approverà lo Statuto dell'azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà nello stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori dell'azienda tra i propri consiglieri o tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di consigliere, presentino requisiti di professionalità e/o provate capacità amministrative.

La revoca degli amministratori dell'azienda nello stesso modo per la perdita dei requisiti di eleggibilità e/o compatibilità alla carica del consigliere comunale.

Gli organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale,

L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dal regolamento interno. Il Regolamento interno è approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.

Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

Lo Statuto dell'azienda speciale provvede un apposito organo di revisione dei conti e forme di verifica autonome della gestione e certificazione di bilancio.

ART. 42

ISTITUZIONE

Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia giuridica e gestionale, mediante appo-

sito atto contenente il relativo regolamento dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione.

Sono organi dell'istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è fissato nel regolamento.

Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti provvederà a nominare gli amministratori dell'istituzione tra i propri consiglieri o tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di consigliere, presentino requisiti di professionalità e/o provate capacità amministrative,

La revoca di amministrazione dell'azienda avverrà nello stesso modo per la perdita dei requisiti di eleggibilità.

Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dal regolamento. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Il revisore dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

PARTE FUNZIONALE

TITOLO I° - IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

CAPO I° - LE FORME ASSOCIATIVE

ART. 43

UNIONE DEI COMUNI

L'Amministrazione Comunale, in previsione di una funzione con uno o più Comuni omogenei, può costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi così come previsto dall'art. 26 della Legge 142/1990.

L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Il regolamento dell'unione contiene l'indicazione degli organi e di servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

ART. 44

CONVENZIONI

Per lo svolgimento coordinato di determinare funzioni e servizi l'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia e/o altri Comuni.

La convenzioni deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.

Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

ART. 45

CONSORZI

Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire con altri Comuni o insieme con la Provincia un Consorzio secondo le norme per le aziende sociali previste dalla Legge e dal precedente art. 40, in quanto compatibili.

Al fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convocazione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla Legge e dal proprio Statuto.

ART. 46

ACCORDI DI PROGRAMMA

L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi di propria competenza per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata dei Comuni, Provincia o Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla Legge.

Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l'amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concentrando o propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

TITOLO II° - ISTITUTI DO PARTECIPAZIONE

CAPO I° - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 47

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno la facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

Il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a); b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta ad essa stabilite.

ART. 48DIRITTO DI ACCESSO

Al fine di assicurare la più ampia trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, apposito regolamento disciplina l'accesso alla documentazione amministrativa da parte di chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Il diritto di accesso si esercita mediante la presa visione ed il rilascio di copie di atti e dei documenti amministrativi secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

ART. 49LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative dei cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento per porre al centro della vita della comunità locale l'attenzione ai bisogni dei cittadini.

La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi e alla loro programmazione.

Il Comune si impegna a tener conto degli apporti delle libere associazioni attraverso l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione dei problemi interessanti i singoli campi di attività ed a provvedere alla loro consultazione su singole materie.

L'Amministrazione comunale garantisce la libertà e l'autonomia di tutte le libere Associazioni.

Il Comune può attivarsi, a fronte di programmi, iniziative e manifestazioni poste in essere da Enti e/o Associazioni nelle seguenti forme:

- 1) mediante patrocinio delle stesse;
- 2) mediante sostegno economico-finanziario come disposto dalla Legge e dal Regolamento comunale;
- 3) mediante collaborazione organizzativa;
- 4) con l'uso di strumenti, attrezzature e impianti comunali, come previsto dalla Legge e dal Regolamento Comunale.

ART. 50

VOLONTARIATO

Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale, ne promuove lo sviluppo salvaguardare l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle proprie finalità di carattere sociale, civile e culturale.

Per l'attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà.

Il Comune può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità operativa. Le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convocazione, nonché il rispetto dei diritti e delle dignità degli utenti.

Tali convenzioni potranno prevedere, da parte del Comune apporti di natura finanziaria-patrimoniale, tecnico-professionale, organizzativa.

Alle organizzazioni di volontariato è applicato il regolamento di accesso agli atti e ai documenti amministrativi formati dal Comune o che siano nella sua disponibilità. A tal fine sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti tutte quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

ART. 51

FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

In quella materia di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite l'Assemblea della interlocazione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale e/o i mezzi audiovisivi.

Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale dà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.

Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e non dovranno necessariamente svolgersi nei seggi elettorali.

ART. 52

REFERENDUM

Un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale. Tale iniziativa può essere presa anche dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da Leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto Comunale
- b) Regolamento del Consiglio Comunale;
- c) Piano Regolatore Generale e Strumenti urbanistici attuativi.

In quesito da sottoporre agli elettori deve essere immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune a eccezione di quelli relativi alle materie di cui all'precedente comma 2.

Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

Non procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni il quorum degli aventi diritto previsto delle Leggi Nazionali e Regionali in vigore in materia di Referendum e di consultazioni elettorali.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con la stessa.

ART. 53

REFERENDUM CONSULTIVI

Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indicazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e . per 5 anni, i quesiti già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

L'iniziativa può essere presa dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati o da 1/3 degli elettori del Comune.

Presso il Consiglio Comunale agirà un'apposita Commissione, disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo: alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materie considerate le limitazioni del precedente 2° comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

Ultimata la verifica entro 30 giorni della presentazione del quesito referendario, la Commissione ne presenta una relazione al Consiglio Comunale.

Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum entro 60 giorni dalla data di comunicazione al Consiglio Della relazione della apposita Commissione rimettendo gli atti alla Giunta comunale per la fissazione della data.

Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

La data del referendum è fissata in una giornata compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'indizione del referendum.

Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio Comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

Il referendum non sarà valido se non si avrà partecipato almeno il 50% degli elettori del Comune.

I referendum possono essere revocati e sospesi previo parere dell'apposita Commissione e con motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragione d'essere o sussistono degli impedimenti temporanei.

I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto nei 45 giorni antecedenti e nei 15 giorni successivi a consultazioni elettorali e non dovranno necessariamente svolgersi nei seggi elettorali.

ART. 54

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del Regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabilite dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

PARTE FINANZIARIA

TITOLO I° - CONTROLLO FINANZIARIO CONTABILE

ART. 55

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Consiglio Comunale elegge il Revisore del Conto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Revisore è scelto secondo le modalità indicate dalla Legge.

Dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita per una sola volta.

ART. 56

FUNZIONI E RESPONSABILITA' DELLA REVISIONE

Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare – senza diritto di voto – alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono indetti al pubblico e alla Giunta comunale se richiesti. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comune.

Al revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria alla gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo alla deliberazione consiliare che approva il conto consultivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva. Che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Il revisore della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondi i precetti della diligenza (art. 1710 C.C.) e rettitudine, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali accorte irregolarità nella gestione dell'Ente.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi dei revisori, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli art. 2399 e seguenti del C.C. e l'art. 57 - 2° comma delle Legge 142/1990.

TITOLO II° . ATTIVITA' REGOLAMENTARI

ART. 57

REGOLAMENTI

Il Consiglio comunale adotta i Regolamenti previsti dalla Legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per 15 giorni presso l'Ufficio Segreteria dell'Ente e del deposito verrà dato congruo avviso al pubblico con avviso pubblicato sull'albo pretorio, onde consentire gli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.

Il regolamento resterà pubblicato dopo l'adozione per 15 giorni all'albo pretorio comunale e diventerà esecutivo una volta ottenuto il visto di legittimità.

TITOLO III° - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 58

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Con l'entrata in vigore dello Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta comunale e su richiesta di un terzo o più Consiglieri.

Il Consiglio Comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti o delle persone giuridiche che vi hanno sede, affidandone alla Giunta l'esecuzione.